

**Servizi per le scuole lombarde**

- Coordinamento operativo con la Regione Lombardia in fase di programmazione di progetti di rete, rivolti a tutte le scuole della Lombardia;
- reperimento e selezione di materiale didattico significativo prodotto dalle aree protette della Regione in materia di educazione ambientale;
- raccolta e registrazione delle adesioni delle scuole lombarde in database storici;
- gestione dei database delle classi aderenti e comunicazione statistica alle aree protette regionali e agli Uffici Regionali.

**Promozione culturale dell'educazione ambientale nei parchi**

- Organizzazione di un seminario tecnico annuale;
- attivazione di un servizio di formazione e/o di consulenza pedagogica.

(BUR20060117)

(5.3.4)

**D.g.r. 27 luglio 2006 - n. 8/3024****Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno-inverno 2006/2007)****LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamati il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente» e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'articolo 7, che attribuiscono alle regioni la definizione di piani di azione contenenti le misure di controllo ed, eventualmente, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in specifiche zone dei rispettivi territori;

Richiamate altresì:

– la d.g.r. 4 agosto 2005, n. 8/552, concernente il Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno-inverno 2005/2006);

– la d.g.r. 27 ottobre 2005, n. 8/947, recante i criteri e le modalità per l'attuazione del Piano di Azione di cui alla citata deliberazione 552/05, come successivamente modificati e integrati;

Attesa la necessità di adottare anche per il periodo autunno-inverno 2006/2007 il Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in quanto i risultati del monitoraggio della qualità dell'aria eseguito dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia, pur confermando che la concentrazione media di gran parte degli inquinanti è progressivamente diminuita nel corso degli ultimi anni, evidenziano il persistere del superamento dei livelli di qualità dell'aria, in particolare per le polveri sottili (PM10) e per il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), soprattutto in conseguenza del frequente ricorrere di condizioni meteo-climatiche, tipiche del bacino padano, tali da ostacolare la dispersione degli inquinanti atmosferici e favorire la reattività degli inquinanti stessi, emessi dalle molteplici sorgenti, sia veicolari che stazionarie;

Ritenuto che debbano quindi essere adottate, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 351/99, oltre a misure di carattere strutturale, anche misure a valenza temporanea, atte a ridurre le emissioni alla fonte nei suddetti periodi di criticità;

Ritenuto altresì che la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la sua ulteriore riduzione debbano essere inoltre perseguite mediante un maggiore coinvolgimento della popolazione lombarda, attraverso modalità di comportamento individuale improntate alla maggiore salvaguardia dell'ambiente sia nel campo della mobilità che in quello delle attività professionali e della vita civile in generale, nella convinzione che la progressiva acquisizione di un atteggiamento culturale, che includa l'attenzione per l'ambiente e, in particolare, per la qualità dell'aria, contribuirà validamente, nella sua declinazione in prassi quotidiana ai più diversi livelli, al raggiungimento di risultati quantitativi migliori di quelli già ottenuti;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra svolte, nonché delle cognizioni scientifiche acquisite in relazione ai fenomeni acuti di inquinamento atmosferico e dell'esperienza maturata sul piano operativo, anche in raccordo con le altre istituzioni coin-

volte nella fase gestionale dell'emergenza e tenuto altresì conto sia della necessità di un positivo contributo di collaborazione della popolazione lombarda anche mediante la progressiva e parziale modifica delle abitudini personali, sia dell'esigenza di contenere il disagio della popolazione a fronte delle oggettive necessità imposte dalle attività lavorative, formative e scolastiche, sociali ed assistenziali, soprattutto nelle giornate infrasettimanali, di disporre il Piano di Azione per il periodo autunno-inverno 2006/2007, ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, prevedendo:

a) il fermo programmato della circolazione degli autoveicoli più inquinanti con alimentazione a gasolio e a benzina e dei motocicli e ciclomotori più inquinanti dall'1 novembre 2006 al 31 marzo 2007 – periodo in cui, secondo l'analisi delle concentrazioni di PM10 rilevate dall'ARPA Lombardia, risultano più elevati i livelli di tale inquinante, per effetto dell'insediarsi di particolari condizioni meteo-climatiche – con le deroghe che saranno successivamente indicate dalla Giunta regionale;

b) l'adozione di misure temporanee di limitazione delle emissioni da riscaldamento civile, dalla combustione delle biomasse legnose, dalle attività di cantiere, dalle attività agricole e dal traffico generato dalla distribuzione commerciale;

c) la programmazione di una giornata di fermo totale della circolazione dei veicoli, coincidente con una domenica, eventualmente concordata con le altre Regioni e con le Province Autonome del bacino padano per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 25 ottobre 2005, nonché con il Canton Ticino della Confederazione Elvetica sulla base di specifico accordo, da individuarsi con successivo atto della Giunta regionale, nella quale i centri urbani siano recuperati ad attività di socializzazione e ricreazione dei cittadini e delle famiglie lombarde, grazie alla proposta di varie iniziative locali, in un contesto nel quale la mobilità pedonale e ciclistica sia accompagnata dalla limitazione del traffico veicolare non adibito a servizi essenziali;

d) l'eventuale individuazione di ulteriori domeniche alle quali applicare il fermo totale del traffico, secondo criteri e modalità stabiliti con successivo provvedimento della Giunta regionale;

e) l'individuazione di comportamenti e di misure mirati alla formazione di una cultura ambientale diffusa, anche agli effetti della riduzione dei danni prodotti alla salute e all'ambiente dalla diminuzione dell'ozono nella stratosfera;

f) il proseguimento della collaborazione tra le Regioni e le Province Autonome del bacino padano, già avviata per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto dalle medesime Regioni e Province in data 25 ottobre 2005, oggetto della Comunicazione di cui alla d.g.r. 7 novembre 2005, n. 8/1026, resa alla Giunta regionale dal Presidente Formigoni, di concerto con l'Assessore *pro-tempore* della Qualità dell'Ambiente, nonché l'ulteriore promozione dei rapporti di collaborazione con il Canton Ticino della Confederazione Elvetica, per l'individuazione, la gestione e lo sviluppo di azioni comuni, condivise e coordinate, a medio e breve termine, finalizzate alla riduzione, nell'ambito del bacino padano, delle emissioni inquinanti in atmosfera derivanti dalla mobilità, dalle attività produttive e dalla climatizzazione degli ambienti;

g) il sistema dei controlli sul rispetto delle disposizioni regionali contenute nel Piano di Azione;

Dato atto che il Piano di Azione in argomento, predisposto ai sensi del d.lgs. 351/99, è relativo alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, fatta salva l'applicazione delle misure contenute in tale Piano ad altre e/o diverse zone del territorio regionale qualora la Regione Lombardia, in attuazione dello stesso d.lgs. 351/99, proceda ad una nuova zonizzazione del proprio territorio;

all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

recepite le premesse:

1. di approvare il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante il «Piano di Azione per il periodo autunno-inverno 2006/2007», ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativo alle zone critiche ed agli agglomerati, come definiti nell'Allegato A) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 7/6501 e nelle dd.g.r. 6 dicembre 2002, n. 7/11485 e 29 luglio 2003, n. 7/13856», fatta salva l'applicazione delle misure contenute in tale Piano ad altre e/o diverse zone del territorio regionale qualora la Regione Lombardia, in attuazione

dello stesso d.lgs. 351/99, proceda ad una nuova zonizzazione del proprio territorio;

2. di stabilire che con successivo provvedimento siano determinati dalla Giunta regionale i criteri e le modalità di attuazione del piano d'azione di cui al punto 1., con riguardo a tutte le misure temporanee ivi riportate, nonché le deroghe al rispetto delle disposizioni regionali di cui al medesimo piano per determinate categorie di soggetti e di veicoli e relativamente a specifici assi viari;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

**Piano d'azione per il periodo autunno-inverno 2006/2007, ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati, come definiti nell'allegato A) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 7/6501 e nelle dd.g.r. 6 dicembre 2002, n. 7/11485 e 29 luglio 2003, n. 13856**

#### PUNTO 1 - Indicazioni generali

a) Il presente Piano si applica nella Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, nella Zona Sovracomunale di Bergamo, nell'Agglomerato Sovracomunale di Brescia e nei Comuni capoluogo di Provincia che abbiano aderito al piano d'azione, secondo i criteri e le modalità nello stesso riportati;

b) lo stesso Piano sarà applicato ad altre e/o diverse zone del territorio regionale qualora la Regione Lombardia, in attuazione del d.lgs. 351/99, proceda ad una nuova zonizzazione del proprio territorio;

c) l'ARPA, che gestisce le reti di monitoraggio, trasmette i dati relativi alla qualità dell'aria e il bollettino meteorologico alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali interessate, entro le ore 11.00 di ogni giorno, affinché adottino i necessari provvedimenti;

d) la Regione invia comunicazione alle Province, ai Comuni ed alle Prefetture interessati al fine di segnalare la possibile adozione di provvedimenti;

e) per quanto riguarda i provvedimenti di fermo del traffico veicolare:

e1) l'Autorità competente - il Presidente della Giunta Regionale per le zone critiche sovra comunali oppure il Sindaco per i singoli Comuni, tenuto conto di quanto riportato alla lettera b) del presente Punto 1., - può escludere dal provvedimento stesso la viabilità di interesse sovra comunale e quella di collegamento tra svincoli autostradali e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici; i sindaci, per il territorio di competenza, possono inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità; tale deroga è valida per la circolazione nella Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, nella Zona Sovracomunale di Bergamo, nell'Agglomerato Sovracomunale di Brescia e nei Comuni capoluogo di Provincia che abbiano aderito al piano d'azione, tenuto conto di quanto riportato alla lettera b) del presente Punto 1;

e2) ai fini della tutela della salute, limiti alla circolazione saranno altresì disposti, con ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al verificarsi di perduranti condizioni meteorologiche di alta pressione, con previsione di mantenimento delle stesse, in assenza di precipitazioni rilevanti e con scarsa ventilazione, tali da favorire l'accumulo degli inquinanti;

e3) con successivo provvedimento della Giunta regionale saranno stabilite le deroghe al divieto di circolazione per determinate categorie di soggetti e di veicoli e relativamente a specifici assi viari.

#### PUNTO 2 - Misure e provvedimenti relativi alla circolazione veicolare

Nelle zone critiche e negli agglomerati del territorio regionale, fatto salvo quanto riportato alla lettera b) del precedente Punto 1, nel periodo dall'1 novembre 2006 al 31 marzo 2007 sono disposti:

a) il fermo del traffico, nelle giornate dal lunedì al venerdì,

escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, di:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B oppure non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico;
- motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico;

sono esclusi dal fermo:

- gli autoveicoli elettrici;
- gli autoveicoli ibridi e bimodali;
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
- gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall'1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- gli autoveicoli commerciali ad accensione comandata (benzina) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.A, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate, omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 94/12/CEE e successive direttive;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, punto 6.2.1.B, e successive direttive, e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate omologati ai sensi della direttiva 96/69/CEE e successive direttive;
- i motoveicoli ed i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
- i motoveicoli ed i ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, capitolo 5, e successive direttive;

b) l'individuazione programmata, stabilita con successivo provvedimento, di una giornata, eventualmente concordata con le altre Regioni e con le Province Autonome del bacino padano per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 25 ottobre 2005, di fermo totale del traffico, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con riferimento agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico; è demandata alla competente Direzione Generale l'eventuale revoca di tale giornata, sia per il verificarsi o per la previsione di condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione o all'abbattimento degli inquinanti, sia nel caso di eventi impreveduti ed eccezionali;

c) l'eventuale individuazione di ulteriori domeniche alle quali applicare il fermo totale del traffico, secondo criteri e modalità stabiliti con successivo provvedimento della Giunta regionale; è demandata alla competente Direzione Generale l'eventuale revoca di tali domeniche, sia per il verificarsi o per la previsione di condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione o all'abbattimento degli inquinanti, sia nel caso di eventi impreveduti ed eccezionali;

sono esclusi dal fermo, fatte salve diverse o ulteriori determinazioni dei Sindaci interessati dal presente Piano d'Azione:

- gli autoveicoli elettrici;
- gli autoveicoli ibridi e bimodali;
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dall'1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive direttive, muniti di dispositivo antiparticolato omologato, come risultante dal libretto di circolazione e/o come da dichiarazione rilasciata dal costruttore del veicolo o dal concessionario o dall'installatore;
- gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) di classe Euro 4, conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive direttive.

### PUNTO 3 - Ulteriori misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento

In sintonia con la legislazione nazionale vigente, nello stesso periodo dall'1 novembre 2006 al 31 marzo 2007, nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia, tenuto conto di quanto riportato alla lettera b) del precedente Punto 1, sono altresì disposti:

a) la limitazione di utilizzo di biomasse legnose per il riscaldamento domestico degli edifici in camini e stufe, in ogni caso integrativi di impianti per riscaldamento a gas metano o a gasolio, GPL o altri combustibili ammessi; con successivo provvedimento la Giunta regionale definirà le tipologie degli impianti e delle biomasse legnose ammesse; tale limitazione si applica altresì ai Comuni con altitudine uguale o inferiore a 300 m s.l.m.;

b) l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

c) il divieto delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;

d) il divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari (circolare regionale Settore sanità e igiene n. 8, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 marzo 1995, 3° Supplemento Straordinario al n. 11):

- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- box, garage, depositi.

### PUNTO 4 - Azioni e comportamenti in caso di superamento dei livelli di inquinamento da ozono

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Lombardia è incaricata dell'informazione al pubblico in caso di superamento della soglia di informazione e/o allarme per l'ozono, ai sensi del d.lgs. 183/04 (art. 7, commi 1 e 2), mediante gli strumenti già in uso per la divulgazione dei dati di qualità dell'aria.

In caso di superamento dei livelli di inquinamento da ozono è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenerci a lungo in aree con intenso traffico.

Le principali azioni atte a ridurre l'inquinamento da ozono devono essere indirizzate verso il contenimento delle emissioni dei suoi precursori, NOx e COV. Gli ossidi di azoto sono emessi in qualunque combustione a temperatura elevata (e quindi anche dai motori dei veicoli e, in assenza del riscaldamento durante l'estate, dai processi industriali che prevedono una combustione). I COV sono a loro emessi dal traffico veicolare e delle attività industriali; vengono rilasciati durante la movimentazione dei carburanti e l'uso di solventi e vernici ed anche da sorgenti naturali.

In linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che, se attuati o evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- ridurre l'uso degli autoveicoli privati, soprattutto se diesel, privilegiando l'impiego dei mezzi pubblici;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuirne i chilometri totali percorsi e quindi le relative emissioni;
- cercare di mantenere una velocità costante, con una guida non aggressiva, mantenendosi sotto i 40 km/h in città e i 90 km/h in ambito extraurbano e in autostrada;
- verificare periodicamente gli scarichi dei veicoli (oltre alla verifica obbligatoria del bollino blu), soprattutto per quelli non catalizzati e diesel;
- prediligere l'impiego di vernici all'acqua o ad alto contenuto secco (basso tenore di solventi organici);
- evitare l'accensione di fuochi e barbecue.

### PUNTO 5 - Controlli

ARPA, mediante la costituzione di una «task-force», assicura il supporto agli enti locali, alle polizie locali ed agli ufficiali di polizia giudiziaria per l'intensificazione del controllo dei veicoli circolanti su strada, delle officine che effettuano la verifica dei gas di scarico, dell'efficienza degli impianti termici civili e del combustibile in essi utilizzato.

### PUNTO 6 - Comportamenti e misure mirati alla formazione di cultura ambientale diffusa

In tutto il territorio regionale si raccomandano:

a) comportamenti individuali di salvaguardia della salute:

- in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenerci a lungo in aree con intenso traffico;

- in linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che, se attuati o evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
- evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;

b) comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

- durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;
- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria del bollino blu), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- limitare le temperature nelle abitazioni e negli uffici ad un massimo di 20°C (generalmente non superare i 18°C nelle camere da letto ed i 20°C negli altri locali) e rispettare gli orari di accensione degli impianti;
- revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione;
- non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;

c) azioni mirate al coinvolgimento volontario di Enti locali e territoriali:

- raccomandazione a tutti gli Enti locali del territorio regionale di estendere la giornata di fermo totale del traffico e le misure di fermo programmato dei veicoli più inquinanti nelle zone critiche e negli agglomerati regionali, al fine di dare maggiore incisività all'efficacia dei provvedimenti assunti per contenere l'emissione degli inquinanti atmosferici;
- proposta di attivazione di un coordinamento tra Regione ed Enti locali per la gestione della mobilità attraverso strumenti di pressione orientati a modificare abitudini individuali e

a favorire lo sviluppo di una razionale rete di trasporto pubblico (road-pricing, park-pricing, traffic calming, car-pooling, car-sharing, regolamentazione accessi, intelligent transport system);

- proseguimento dei lavori del Tavolo interregionale, ai quali è coinvolto anche il Canton Ticino della Confederazione Elvetica, al fine di sintonizzare con le altre Regioni e con le Province Autonome del bacino padano più coinvolte dall'inquinamento atmosferico le azioni a valenza temporanea, sopra indicate nelle loro linee generali, considerato che la Pianura Padana rappresenta una zona climatologicamente svantaggiata rispetto alla capacità dell'atmosfera di disperdere gli inquinanti per la presenza della barriera alpina e prealpina che determina condizioni peculiari uniche rispetto alla situazione italiana ed europea, con fattori caratteristici rappresentati da debole intensità del vento e da circolazione dell'atmosfera nei bassi strati, separata da quella degli strati superiori: tali fattori, infatti, ostacolano il rimescolamento atmosferico, inducendo fenomeni di persistenza, accumulo e reattività delle masse d'aria inquinate all'interno del bacino padano.

(BUR20060118)

(5.2.3)

**D.g.r. 27 luglio 2006 - n. 8/3027**

**Accordo di Programma Quadro «Interventi di mitigazione d'impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale d'area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale» - Quarto elenco dei destinatari**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Interventi di mitigazione d'impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale prioritario del Piano d'Area Malpensa, ed in particolare, in prima istanza, siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale» approvato con d.g.r. n. 6/48785 dell'1 marzo 2000 e sottoscritto il 31 marzo 2000;

Considerato che l'art. 8 dell'Accordo di Programma Quadro istituisce, quale organismo per l'attuazione dei programmi contenuti nell'Accordo, il Comitato per l'Accordo di Programma Quadro e prevede che lo stesso provveda all'approvazione delle fasi attuative;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 6.2 del predetto Accordo Quadro Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto strumentale attuatore delle attività riguardanti la delocalizzazione, fornisce supporto alla Regione Lombardia nella gestione dei flussi finanziari connessi al fondo di rotazione oggetto dell'Accordo medesimo;

Richiamata la d.g.r. 7/2054 del 13 novembre 2000 con la quale:

- è stato costituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle attività di delocalizzazione di cui all'Accordo di Programma;
- è stata affidata la gestione dello stesso a Finlombarda s.p.a.;

Richiamate:

- la d.g.r. 6/49231 del 24 marzo 2000 e la d.g.r. 7/2054 del 13 novembre 2000, con le quali sono stati approvati gli schemi di convenzione che definiscono i compiti affidati a Finlombarda s.p.a. e, tra questi, la definizione dei criteri di computo degli indennizzi;

- la d.g.r. 7/719 del 28 luglio 2000, con la quale è stato approvato il Prebando per l'acquisizione delle manifestazioni di volontà alla vendita, contenente le «Linee guida per la determinazione dei valori venali e delle altre voci di indennizzo»;

- la d.g.r. 7/4184 del 6 aprile 2001, con la quale è stato approvato il bando definitivo per l'acquisto degli immobili dai soggetti interessati dagli interventi di delocalizzazione connessi alla fase di emergenza per insediamenti residenziali e ricettori sensibili, nei comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno;

Preso atto che, all'art. 4 delle «Linee guida» sopra citate e all'art. 8 del «Bando definitivo per l'acquisto di immobili dai soggetti interessati dagli interventi di delocalizzazione connessi alla fase di emergenza» si prevede l'erogazione a stretto titolo di indennizzo dell'importo degli oneri conseguenti al trasferimento della proprietà ed inoltre all'art. 3 delle «Linee guida» è prevista l'erogazione di un premio per la vendita di complessi immobiliari o gruppi di edifici;

Richiamata la d.g.r. 7/13327 del 13 giugno 2003 che ha preso atto dei criteri per l'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo per il riacquisto di immobile di proprietà a seguito di interventi di delocalizzazione, approvati dal Comitato per l'Accordo di Programma Quadro in data 21 maggio 2003, modificata con la d.g.r. 7/19365 del 12 novembre 2004;

Richiamata la d.g.r. 7/1827 dell'1 febbraio 2006 che individua un primo elenco dei destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere come approvati nella seduta del Comitato per l'Accordo di Programma Quadro del 10 novembre 2005;

Richiamata la d.g.r. 7/1983 del 22 febbraio 2006 che individua un secondo elenco dei destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere come approvati nella seduta del Comitato per l'Accordo di Programma Quadro del 15 dicembre 2005;

Richiamata la d.g.r. 7/2914 del 6 luglio 2006 che individua un terzo elenco dei destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere come approvati nella seduta del Comitato per l'Accordo di Programma Quadro del 7 marzo 2006;

Considerato che, nella seduta del 2 maggio 2006, il Comitato per l'Accordo di Programma Quadro, ha approvato:

- l'elenco dei casi ammissibili all'erogazione di contributo a stretto titolo di indennizzo per gli oneri conseguenti al trasferimento della proprietà;

Richiamata la Convenzione con Finlombarda sottoscritta in data 21 novembre 2000 che all'art. 9 «procedure per l'erogazione dei fondi» prevede riguardo alla corresponsione di indennizzi per l'acquisizione di immobili e per il trasferimento di residenze (commi 9.1 e 9.2) che «... la Regione Lombardia, tramite apposita delibera di Giunta regionale, individuerà l'elenco dei destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere»;

Considerato che sul Fondo di Rotazione, costituito come precedentemente descritto, esiste la copertura finanziaria necessaria per l'erogazione:

- dei contributi a stretto titolo di indennizzo per il riacquisto di immobile di proprietà a seguito di interventi di delocalizzazione secondo l'elenco approvato dal Comitato in data 2 maggio 2006;

Visto il P.R.S. della VIII legislatura che individua l'asse 6.5.2. «Pianificazione territoriale e difesa del suolo»;

Visto il DPFR 2006-2008 che specifica l'obiettivo operativo 6.5.2.2 «Promozione di azioni regionali per la valorizzazione delle potenzialità e lo sviluppo equilibrato del territorio intorno allo scalo di Malpensa» che prevede, tra l'altro, la delocalizzazione degli edifici residenziali nelle immediate vicinanze di Malpensa;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di individuare gli elenchi dei destinatari e l'ammontare degli indennizzi da corrispondere come approvati dal Comitato per l'Accordo di Programma Quadro nella seduta del 2 maggio 2006, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegato 1, 2 e 3);

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1

#### TOTALI

**Contributi determinati a titolo di indennizzo per riacquisto immobile di residenza a seguito di interventi di delocalizzazione**

	N.	Totale contributo
Ferno	0	€ -
Somma Lombardo	3	€ 52.479,02
Lonate Pozzolo	2	€ 52.965,06
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>€ 105.444,08</b>